Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concessione di decorazione al valor militare

Decreto 13 *ottobre* 1946
registrato alla Corte dei conti il 15 *novembre* 1946
registro n. 15, *foglio n.* 382.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

VALENTINI Gino di Vincenzo, da Muccia (Macerata), maggiore di fanteria di complemento, 140° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Volontario di guerra, superdecorato, animatore, organizzatore di eccezionale spirito combattivo, si lanciava all'attacco, col suo battaglione, di una munitissima posizione, baluardo della resistenza nemica e malgrado le gravissime perdite, manteneva salda la compagine dell'unità da lui forgiata. Assunto anche il comando dei resti di altro reparto, rimasto privo di ufficiali, alla testa delle truppe rinnovava l'attacco, incurante della violenta reazione avversaria. Con sprezzo del pericolo ed indomito valore conquistava il terreno palmo a palmo e riusciva a far serrare a distanza d'assalto i suoi decimati reparti. Nel conclusivo attacco alla baionetta, al grido di « Savoia », raggiungeva per primo la quota contesa, ove colpito a morte, cadeva da prode. — Monastero q. 731 (fronte greco), 13-14 marzo 1941.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1946

DE NICOLA

FACCHINETTI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 27.

Riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

Sono organi dell'Istituto nazionale d'assistenza ai dipendenti degli enti locali:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio sindacale.

Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva;

c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegni per l'Istituto.

Il presidente può in caso di assenza o di impedimento delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio al vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, ad un membro della Giunta esecutiva.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ai dirigenti centrali dell'Istituto o ai funzionari delegati a farne le veci.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che del presidente, dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale:

a) un funzionario, designato dal rispettivo Ministro, per ciascuno dei Ministeri, dell'interno, del tesoro e del lavoro e la previdenza sociale;

b) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) otto iscritti all'Istituto in rappresentanza della categoria, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale, oltre due supplenti;

d) tre rappresentanti degli enti locali, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati dalle Associazioni comunali fra i comuni, provincie e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di esse, tra gli amministratori degli enti maggiori.

I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente, da nominarsi tra gli iscritti all'Istituto componenti del Consiglio, ed una Giunta esecutiva, composta del presidente del Consiglio di amministrazione e di quattro membri, da scegliersi in numero paritetico tra i componenti del Consiglio medesimo di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente.

Art. 5.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione non è dovuto alcun compenso fisso, ma sarà loro corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Agli stessi è altresì dovuta un'indennità a titolo di rimborso spese, da stabilirsi con le medesime modalità previste dal comma precedente, qualora risiedano in località diverse da quella dove ha sede l'Istituto.

Art. 6.

Le funzioni dei sindaci dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali sono esercitate da un Collegio costituito di:

a) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su designazione dei rispettivi Ministri;

b) un rappresentante degli iscritti all'Istituto, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

c) un rappresentante degli enti locali scelto dal Ministro per l'interno tra i designati delle Associazioni nazionali fra i comuni, provincie e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; i suoi membri durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 7.

La misura del compenso spettante al presidente, al vice presidente e ai componenti del Collegio sindacale è stabilita con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 5. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 28.

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente della Repubblica sul decreto legislativo 29 gennaio 1948, n. 28, concernente la delegazione per la concessione di amnistia e di indulto.

Signor Presidente,

in virtù dell'art. 79 della Costituzione, l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Poichè, fino a quando le Camere non entreranno in funzione, i provvedimenti legislativi — per l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, convertito in legge dalla Disposizione transitoria XV della Costituzione — sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, questo, tenuti presenti la mozione e l'ordine del giorno votati dall'Assemblea Costituente nelle sedute rispettivamente del 18 e del 21 dicembre 1947, ha approvato l'unito decreto legislativo di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto per reati annonarii, comuni e politici. Più precisamente, l'amnistia per i delitti annonari concerne le inosservanze dei precetti relativi al conferimento all'ammasso di prodotti agricoli e di generi alimentari, commesse per quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole abbia agito al fine di provvedere alle esigenze famigliari o ai bisogni della propria azienda agricola, ed i casi di conferimento entro nuovi termini, se quelli originari siano stati prorogati.

Per i reati comuni l'amnistia concerne unicamente le contravvenzioni.

Per i delitti politici l'amnistia, integrando gli atti di clemenza anteriormente concessi, concerne, in generale, i delitti punibili con la pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni oppure punibili con una pena pecuniaria. Restano esclusi da tale beneficio alcuni delitti per la particolare importanza del bene leso o per esigenze particolarmente acute dell'ordine pubblico, che non consentono di indulgere in queste materie. Sono così eccettuati dall'amn. di clemenza i delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, preveduti nel libro II, titolo I, capo I, II, IV e V del Codice penale; sono eccettuati altresì i delitti di detenzione abusiva di armi o di esplosivi, contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234.

Il provvedimento di indulto concerne:

a) i delitti annonari non coperti dall'amnistia, limitatamente alla reclusione in misura non superiore a tre anni ed alla multa in misura non superiore a lire centomila;

b) i delitti colposi, limitatamente alla pena detentiva non superiore a due anni ed alla pena pecuniaria non superiore a lire cinquantamila;

c) i delitti, escluso quello di cui all'art. 575 del Codice penale, connessi a delitti politici, ai sensi dell'art. 45, n. 2, del Codice di produra penale, limitatamente alle pene detentive non superiori a dieci anni ed alle pene pecuniarie, sempre quando siano stati compiuti, non oltre il 18 gennaio 1946, da coloro che appartennero a formazioni partigiane od al Corpo italiano di liberazione;

d) i delitti politici, riguardo ai quali l'ergastolo è commutato nella reclusione fino a trenta anni; le altre pene detentive sono congruamente ridotte e, se inferiori a tre anni, sono interamente condonate.

La legge di delegazione non si applica ai reati militari, nè a quelli finanziari e dichiara inoltre che i provvedimenti di clemenza da essa preveduti non hanno effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sull'avocazione dei profitti di regime (art. 3).

Poichè per l'art. 79, secondo comma, della Costituzione, gli atti di clemenza non possono comprendere i reati commessi successivamente alla proposta di delegazione, non si può trascurare, a tale effetto, che i voti, diretti alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, espressi dall'Assemblea Costituente con le deliberazioni del 18 e del 21 dicembre 1947, debbano equipararsi a proposte di delegazione; e, pertanto, il provvedimento non potrà applicarsi a reati commessi dopo la prima delle date anzidette (art. 3 pred.).

L'art. 4 indica i criteri da seguire, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, precisando che si debba avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (lettera *a*); che non si tenga conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione (lettera *b*); che si debba tenere conto dell'aumento della pena derivante dalle circostanze aggravanti (lettera *c*); infine che non si debba avere riguardo alla diminuzione della pena in dipendenza delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età (lettera *d*). Nel determinare gli accennati criteri per il computo della pena si sono seguiti — anche per assicurare uniformità di norme su questo punto assai importante — quelli adottati nei più recenti atti di clemenza, e precisamente nel decreto 8 maggio 1947, n. 460 (art. 8) e nel decreto 25 giugno 1947, n. 513 (art. 4).

Le norme dell'art. 5 completano il provvedimento. Esse stabiliscono:

a) che il provvedimento di amnistia per tutti i reati in esso contemplati si applica ai recidivi anche nei casi preveduti dai vari numeri del capoverso dell'art. 99 del Codice penale, ferma restando, però, la esclusione per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, preveduta nell'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 151 del Codice predetto;

b) che l'amnistia di cui all'art. 1, n. I, non si applica a chi, alla data del decreto legislativo di delegazione, abbia riportato una o più condanne a pena detentiva per i reati preveduti nelle leggi riguardanti il conferimento agli ammassi dei generi vincolati indicati nel menzionato art. 1, n. I;

c) che detta amnistia di cui all'art. 1, n. I, non si applica neppure quando il genere vincolato sia stato trasportato ovvero fosse destinato ad essere trasportato fuori del territorio nazionale;

d) che il condono non si applica per tutti i reati esclusi dall'amnistia a norma delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), nè a coloro che, alla data del decreto legislativo di delegazione, si trovino in stato di latitanza se non si costituiscano in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere interamente condonata.

Infine, è stabilito che il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Nella legge di delegazione non si fa alcun accenno alla facoltà, che in alcuni anteriori provvedimenti era stata consentita, della rinunzia all'amnistia da parte dell'imputato. Invero, una tale facoltà non appare aderente alla natura ed agli effetti propri dell'istituto dell'amnistia, il quale importa

la rinunzia dello Stato, nell'interesse generale, alla persecuzione del reato e quindi produce la estinzione di questo. D'altra parte, la disposizione generale dettata dal comma secondo dell'art. 152 del Codice di procedura penale fa obbligo al giudice, quando riconosca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso e che la legge non lo prevede come reato, di prosciogliere l'imputato con la formula prescritta, anzichè dichiarare la estinzione del reato per l'amnistia. E' vero che l'applicazione di questa disposizione suppone, in via normale, una istruttoria avanzata dalla quale possano risultare prove evidenti; ma è chiaro che, se allo stato degli atti emerge una delle situazioni suindicate, il proscioglimento dell'imputato debba essere disposto senza fare luogo all'applicazione dell'amnistia. D'altra parte, è da tenere presente che la concessione del diritto di rinunzia all'amnistia richiederebbe la emanazione di un complesso di norme processuali per disciplinare adeguatamente tale diritto, in guisa da evitare le notevoli difficoltà che si sono verificate nella pratica, come è dato desumere dalla sentenza 5 luglio 1947 delle Sezioni unite penali della Suprema Corte di cassazione. E' poi fuori di dubbio che i magistrati faranno saggio uso dei poteri ad essi conferiti dal menzionato articolo 152 del Codice di procedura penale; e ciò fa venire meno la esigenza di inserire nel provvedimento di amnistia una norma contrastante con il carattere giuridico dell'istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia: GRASSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere:

I) amnistia per i delitti preveduti dalle leggi, le quali disciplinano il conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco, del risone, dell'olio e degli altri prodotti agricoli, nonchè dei grassi suini, del latte, del burro e degli altri generi alimentari:

a) se il fatto è stato commesso su quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole ha agito al fine di provvedere al fabbisogno dell'alimentazione familiare od alle esigenze della propria azienda agricola;

b) ovvero se il colpevole, non avendo in tutto o in parte osservato le norme relative al conferimento dei generi suddetti all'ammasso entro il termine originariamente indicato, si è uniformato alle norme medesime entro il nuovo termine che sia stato successivamente fissato dall'ufficio competente;

II) amnistia per le contravvenzioni;

III) amnistia per i delitti politici per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, con esclusione dei delitti preveduti nei capi I, II, IV e V, titolo I, libro II del Codice penale e dei reati preveduti nell'art. 3 del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere indulto:

I) per i delitti indicati nell'art. 1, n. I, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, limitatamente alle pene della reclusione non superiore a tre anni e della multa non superiore a lire centomila; di altrettanto sono da ridurre quelle superiori;

II) per i delitti colposi, limitatamente alle pene della reclusione non superiore a due anni e della multa non superiore a lire cinquantamila; di altrettanto sono da ridurre quelle superiori;

III) per i delitti, escluso quello di cui all'art. 575 del Codice penale, connessi a delitti politici, ai sensi dell'art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale, limitatamente alle pene detentive non superiori a dieci anni e alle pene pecuniarie, quando sono stati compiuti, non oltre il 18 giugno 1946, da coloro che appartennero a formazioni partigiane od al Corpo italiano di liberazione; di altrettanto sono da ridurre le pene detentive superiori;

IV) per i delitti, preveduti nell'art. 1, n. III, fuori dei casi nei quali si applica l'amnistia, mediante commutazione della pena dell'ergastolo in quella della reclusione per trenta anni, e riduzione di un terzo delle altre pene detentive, con un minimo di riduzione di anni tre. Le pene detentive non superiori ad anni tre e le pene pecuniarie saranno interamente condonate.

La commutazione della pena dell'ergastolo nella pena detentiva non si deve applicare quando l'ergastolo è stato sostituito alla pena di morte per effetto del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21.

Art. 3.

L'amnistia e l'indulto, da concedere a norma degli articoli precedenti, riflettono i reati commessi a tutto il 18 dicembre 1947, salvo quanto è stabilito nell'art. 2, n. III, e non si applicano ai reati militari ed a quelli finanziari, nè hanno effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sull'avocazione dei profitti di regime.

Art. 4.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 5.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

I) che l'amnistia si applichi anche ai recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'art. 99 del Codice penale, fermo restando il divieto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 151 del Codice predetto e salvo il disposto del successivo n. II;

II) che l'amnistia, di cui all'art. 1, n. I, non si applichi a chi, alla data del presente decreto, abbia riportato una o più condanne a pena detentiva per i reati preveduti nelle leggi riguardanti il conferimento agli ammassi dei generi indicati nel suddetto art. 1,

n. I; che non si applichi neppure quando il genere vincolato sia stato trasportato ovvero fosse destinato ad essere trasportato fuori del territorio nazionale;

III) che il condono non si applichi:

a) in caso di condanna per reati esclusi dall'amnistia, a norma dell'art. 1, n. III;

b) nei casi a cui si riferisce il divieto indicato nel n. I, e nei casi preveduti nel n. II del presente articolo;

c) a coloro che, alla data del presente decreto, si trovino in stato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere condonata interamente;

IV) che il condono è revocato di diritto, qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1948.

Determinazione delle aziende artigiane ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, numero 1586, per gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane;

Ritenuta la opportunità di determinare le aziende da considerarsi artigiane ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari;

Sentito il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai soli fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, per gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane, si applicano alle seguenti categorie di aziende, qualunque sia l'associazione alla quale aderiscono.

1. — *Aziende senza limitazione del numero dei dipendenti, il cui titolare partecipa direttamente al lavoro in una delle seguenti attività*:

a) intagliatori intarsiatori stipettai scultori in legno laccatori - lucidatori doratori;

b) fonditori di oggetti d'arte - battiferro ramai e calderai (lavorazione a mano) - chiavaioli e magnani (escluse le lavorazioni in serie) - feltrai sbalzatori di metalli comuni sciabolai e damaschinatori - arrotini - modellatori;

c) tappezzieri in carta;

d) sarti da uomo su misura - sarti militari e sarti ecclesiastici - lavandai (escluse le lavanderie e stiratorie meccaniche) stiratrici;

e) lucidatori di pelli decoratori di cuoio sellai - pirografi limatori e sbalzatori in cuoio stampatori e tappezzieri in cuoio;

f) cesellatori filagranisti - miniaturisti;

g) pastigliatori mosaicisti in vetro ceramisti (artistici) maiolicai (artistici) fabbricanti in Crès (artistici) applicatori di vetri piombatori di vetri decoratori di vetri incisori di vetri infilatrici di perle;

h) arazzieri;

i) acquafortisti (riproduttori) litografisti (riproduttori) scenografi (pittori);

l) fotografi (escluse le aziende che hanno attrezzatura meccanica, macchine rotative per la stampa del fototipo) ritoccatori fotoambulanti;

m) liuteria ad arco liuteria a plettro e a pizzico - fabbricanti di strumenti a fiato di legno organai fabbricanti di arpe;

n) mosaicisti in pietra (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi) formatori statuisti;

o) odontotecnici maniscalchi;

p) decoratori con fiori decoratori di giardini addobbatori e apparatori materassai coltronieri e trapuntai;

q) mugnai di 2ª categoria fornai per conto di terzi;

r) restauri del dipinto restauri della statuaria - antiquari restauratori restauratori del mosaico copisti di galleria restauratori di vetrate artistiche;

s) parrucchieri per uomo parrucchieri per signora parrucchieri misti pettinatori barbieri lavoranti in capelli ondulatori ossigenatori istituti di bellezza manicure e pedicure;

t) spazzacamini,

u) capi sarti capi calzolai capi sellai capi armaioli;

v) lustrascarpe.

2. — *Aziende con non più di cinque dipendenti, esclusi i familiari conviventi e gli apprendisti fino a 18 anni, il cui titolare partecipa direttamente al lavoro in una delle seguenti attività*:

a) ebanisti cornicisti fabbricanti di forme per scarpe fabbricanti di manichini di legno fabbricanti di tacchi di legno tornitori mobilieri fabbricanti di oggetti di raffia fabbricanti di ceste e cestoni in castagno;

b) bronzisti (rifinitori di decorazioni in bronzo) argentatori doratori cromatori brunitori e nichelatori ottonai saldatori autogeni;

c) decoratori edili imbianchini stuccatori ornatisti verniciatori pittori latteristi;

d) idraulici e fontanieri elettricisti montatori;

e) sarti da uomo su misura o su commissione sarti militari e sarti ecclesiastici gilettai pantalonai occhiellai e tagliatori sarti teatrali sarte da donna - modiste camiciai da uomo (escluse le lavorazioni in serie) cucitrici in bianco pieghettatrici rammendatrici;

f) calzolai (produttori di scarpe a mano) - ciabattini (riparatori di scarpe) - astucciai in cuoio;

g) riparatori di orologi - argentieri battiloro - bigiottieri - gioiellieri - ghiglioscinatori - incassatori - incisori di metalli preziosi incisori di pietre dure - cammeisti - niellatori sbalzatori smaltatori di arte tagliatori di pietre preziose orefici lavoratori del corallo - avorio madreperla tartaruga tornitori di avorio produttori di casse di orologio (non in serie);

h) figurinai in gesso;

i) decoratori di stoffe tessitori a mano di tappeti tessitori a mano stampatori a mano di stoffe - filatori a mano - ricamatori e decoratori di pianete stole e altre guarnizioni da chiesa - merlettaie - ricamatrici a mano - trinaie;

l) litografi - rilegatori di libri;

m) zincografi e fotoincisori fotoceramisti;

n) fabbricanti di fisarmoniche - fabbricanti di corde armoniche - accordatori;

o) alabastrai;

p) ortopedici - fabbricanti di riproduzioni di pezzi anatomici;

q) fabbricanti di fiori artificiali - tappezzieri in stoffa;

r) restauratori del mobile - produttori di oggetti d'arte sacra applicata;

s) carradori (esclusi i fabbricanti di carrozzerie - treggiai - trecciaioli - cartai e cestinai);

t) costruttori di barche e battelli;

u) pirotecnici - fabbricanti di attrezzi teatrali fabbricanti di bambole in porcellana - fabbricanti giocattoli vari in celluloide in gesso - in legno in metallo - in panno - in stoffa - in terracotta meccanici. Fabbricanti di maschere - riparatori di bambole e giocattoli - fabbricanti di busti e modelli di cera.

3. — *Aziende con non più di tre dipendenti esclusi i familiari conviventi e gli apprendisti fino a 18 anni il cui titolare partecipa direttamente al lavoro in una delle seguenti attività*:

a) squadratori di legno - carpentieri - falegnami falegnami edili - serramenti - cassai e cassettai gabbiai - imballatori - fabbricanti di pavimenti di legno sediai - fabbricanti di utensili di legno - impagliatori di sedie - fabbricanti di pipe - segatori di legname costruttori di racchette - slitte - sci, ecc. fabbricanti di stecche da bigliardi e riparatori di bigliardi - trancitori da ebanisteria;

b) fabbricanti di campane - meccanici - aggiustatori e montatori - armaioli - coltellinai (escluse le lavorazioni in serie). Fabbricanti di chiodi mobilieri in ferro - finitori - lattonieri tiratori di metalli e tornitori - costruttori di arnesi agricoli costruttori, montatori e riparatori di cicli o motocicli bilanciai e staderai fabbricanti di pesi e misure fabbricanti di strumenti di precisione fabbricanti di gabbie in metallo e articoli casalinghi in fil di ferro verniciatori a fuoco - riparatori di macchine da scrivere costruttori e riparatori di accessori per auto;

c) pavimentatori - fumisti stagnini e piombisti - elettricisti d'auto montatori di apparecchi radio muratori;

d) cappellai da uomo di feltro - di pelo di paglia - berrettai - cravattai tintori e smacchiatori pellicciai bustaie magliaie calzettaie rivestitori di anime di bottoni produttori di modelli in carta per esecuzione di abiti;

e) conciatori di pelli tintori di cuoio - sandalai - fabbricanti di borse e portafogli - guantai - valigiai - cinghiai pellettieri;

f) fabbricanti di gesso - fabbricanti di specchi - stagnatori di specchi - smerigliatori e molitori di vetri ceramisti (comuni) maiolicai (comuni) terracottai (comuni) fabbricanti di Grès (comuni);

g) battilana - cardatori cordai e funai;

h) tipografi rotocalcografi fabbricanti timbri in legno, metallo e gomma. Fabbricanti di oggetti e modelli di carta e cartone;

i) calcografi;

l) fabbricanti di ottoni;

m) lavoratori di pietre litografiche - sbozzatori di pietre scalpellini sgrossatori squadratori di pietre - tagliapietre lapidari marmisti - lucidatori di marmi ornatisti in pietra e marmi sagomatori - tornitori di pietre e marmo fabbricanti di articoli vari in cemento e pietra artificiale;

n) fabbricanti di strumenti chirurgici e scientifici - ottici;

o) produttori di carni insaccate - lavorazione del budello;

p) bigonciai - martellai - tinai e bottari zoccolai viscaioli stuoiai fabbricanti di scope fabbricanti di oggetti vari di paglia, vimini e giunco turacciolai - fabbricanti di oggetti di sughero carbonai taglialegna - canapini mattonai;

q) calafati - maestri d'ascia - picchiettini - fabbricanti di reti utensili da pesca ramai fabbricanti di vele modellisti per modelli di navi - fabbricanti di bandiere per la marina;

r) fabbricanti di cartucce - vulcanizzatori ombrellai e bastonai fabbricanti di oggetti di crine - di piumini e di chincaglierie imbalsamatori di animali fabbricanti di articoli non in legno per pescatori - bottonai e affini - pettinai e spazzolai candelai e decoratori in cera frustai - piumai pennai - fabbricanti di sapone e lesciva.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1948

Il Ministro: FANFANI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1948.

Sostituzione del sequestratario della Società anonima « Nastri & Treccie » con sede in Milano e stabilimento in Origgio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, con il quale, in applicazione all'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Nastri & Treccie », con sede in Milano e stabilimento in Origgio, perchè di prevalente interesse tedesco e nominato sequestratario il comm. Vittorio Giro;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal comm. Vittorio Giro dalla carica suindicata, dimissioni accettate dall'Amministrazione, occorre provvedere alla nomina di un nuovo sequestratario;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società anonima « Nastri & Treccie », con sede in Milano e stabilimento in Origgio, il sig. dott. Giuseppe Salto, in sostituzione del sig. comm. Vittorio Giro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività dell'azienda da parte del nuovo sequestratario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 46 del 20 gennaio 1948 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 46 del 20 gennaio c. a., ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

172. *Penicillina*. — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita al consumatore e i versamenti da effettuare al Fondo lire:

fiale da 100.000 unità, prezzo di vendita L. 400 ciascuna; versamento al Fondo lire L. 275 ciascuna;

fiale da 200.000 unità, prezzo di vendita L. 600 ciascuna; versamento al Fondo lire L. 413 ciascuna;

fiale da 500.000 unità, prezzo di vendita L. 1.450 ciascuna; versamento al Fondo lire L. 998 ciascuna;

fiale da 1.000.000 unità, prezzo di vendita L. 2.800 ciascuna; versamento al Fondo lire L. 1.927 ciascuna.

Le spese di gestione sono soggette a rendiconto. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità provvede a distribuire gratuitamente il 20 % dei quantitativi disponibili.

173. *Prodotti siderurgici*. — Per i prodotti destinati alla quota preferenziale valgono come prezzi di cessione quelli corrispondenti del listino ufficiale; per ogni altra cessione valgono i prezzi del listino dell'Associazione industrie siderurgiche italiane ridotti del 10 %, sempre che i prezzi così calcolati non risultino inferiori ai corrispondenti prezzi del listino ufficiale.

174. *Olio di fegato di pescecane*: franco magazzino consegnatario L. 1500 al kg., delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1400 da versare al Fondo lire.

175. *Argilla refrattaria*. — Viene disposta la vendita a licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero dei quantitativi residui di argilla refrattaria al prezzo base di L. 5 al kg., ferme restando in L. 1,50 le spese di gestione soggette a rendiconto.

176. *Gommalacca*: franco magazzino consegnatario L. 700 al kg., delle quali L. 40 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 660 da versare al Fondo lire.

177. *Lievito secco* (composto a base di bicarbonato di sodio e cremore di tartaro). — Viene disposta la vendita ad asta pubblica a piccoli lotti a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 50 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state riconosciute in L. 2 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

178. - *Acetone*: franco magazzino consegnatario L. 280 al kg., delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 255 da versare al Fondo lire.

179. *Gomma adragante* (in scaglie e in polvere): franco magazzino consegnatario L. 2250 al kg., delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2150 da versare al Fondo lire.

180. - *Gomma acacia*: franco magazzino consegnatario L. 160 al kg., delle quali L. 35 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 125 da versare al Fondo lire.

181. *Glicerina U.S.P.* (in flaconi): franco magazzino consegnatario L. 1000 al kg., delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 950 da versare al Fondo lire.

182. *Canapa del Canadà*: franco magazzino consegnatario L. 1600 al kg., delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1550 da versare al Fondo lire.

183. - *Estratto di fegato in polvere*: franco magazzino consegnatario L. 35.000 al kg., delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 34.950 da versare al Fondo lire.

184. *Cianuro di potassio*: franco magazzino consegnatario L. 450 al kg., delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 400 da versare al Fondo lire.

185. - *Santonina in cristalli*: franco magazzino consegnatario L. 150.000 al kg., da versare interamente al Fondo lire.

186. - *Atropina bromidrato*: franco magazzino consegnatario L. 350.000 al kg., delle quali L. 10.000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 340.000 da versare al Fondo lire.

187. - *Riboflavina Merck*: franco magazzino consegnatario L. 120.000 al kg., delle quali L. 5000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 115.000 da versare al Fondo lire.

188. *Balsamo del Perù*: franco magazzino consegnatario L. 2500 al kg., delle quali L. 80 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2420 da versare al Fondo lire.

189. *Idrastina*: franco magazzino consegntario L. 500.000 al kg., delle quali L. 10.000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 490.000 da versare al Fondo lire.

190. *Sulfonal*: franco magazzino consegnatario L. 10.000 al kg., delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 9900 da versare al Fondo lire.

191. - *Strofantina G.*: franco magazzino consegnatario L. 800.000 al kg., delle quali L. 10.000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 790.000 da versare al Fondo lire.

192. - *Acido fosforico*: franco magazzino consegnatario L. 300 al kg., delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 280 da versare al Fondo lire.

193. - *Sulfatiazina U.S.P.* (polvere sulfamidica): franco magazzino consegnatario L. 12.000 al kg., delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 11.900 da versare al Fondo lire.

194. - *Efedrina cloridrato*: franco magazzino consegnatario L. 28.000 al kg., delle quali L. 150 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 27.850 da versare al Fondo lire.

195. - *Agar-agar e Agar-agar granulare*: franco magazzino consegnatario L. 3000 al kg., delle quali L. 30 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2970 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(497)

Riassunto del provvedimento n. 47 del 20 gennaio 1948, riguardante il prezzo delle merci A.U.S.A.: farina di segale e farina di soia.

Decisione n. 4.

In relazione agli accordi intervenuti con gli organi interessati il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 47 del 20 gennaio 1948, ha adottato la decisione n. 4 per la farina di segale e farina di soia d'importazione A.U.S.A. che vengono ceduti al Governo italiano alla condizione cif.

1. — Le somme da versare al Fondo lire A.U.S.A. vengono stabilite come appresso:

a) farina di segale . . . . L. 4.269 al q.le
b) farina di soia . . . . » 4.269 »

2. — Le suddette somme comprensive dell'I.G.E., risultano eguali alla somma stabilita per la farina di grano di provenienza A.U.S.A. con decisione prezzi n. 2 del 18 ottobre 1947 (circolare n. 36 del 25 ottobre 1947), in considerazione del fatto che la farina di segale e la farina di soia vengono usate in miscela con la farina di grano per la produzione del pane e della pasta.

Per quanto riguarda le modalità relative alla determinazione del peso ed ai versamenti al Fondo lire A.U.S.A., restano ferme le disposizioni impartite ai punti III e IV della suddetta decisione n. 2.

(498)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª e 2ª classe (grado 1° e 2°) vacanti nei comuni di Milano, Parma, Carrara, Pavia e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacanti nei comuni di Milano e Parma ed ai posti di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacanti nei comuni di Carrara, Pavia e Vicenza secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali, provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso e siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi-ripartizione titolari dei comuni e delle provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1, sub 174, della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1, sub 183, comma 2° e 3° della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1, sub 174, e 183 comma 4° della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale a tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che presentino più domande per i singoli concorsi, compresi quelli già indetti con decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 30 stesso mese, potranno astenersi dall'allegare ad ognuna di esse i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo ad ogni successiva domanda gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2, del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi-ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo-ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1948

Il Ministro: SCELBA

(528)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.